

ASSOCIAZIONE PER IL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA ONLUS REGOLAMENTO

Capo I ISCRIZIONE - SOCI - QUOTE SOCIALI

Art. 1 - Per l'iscrizione all'Associazione dovrà essere presentata al suo Presidente una domanda scritta controfirmata da due Soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 2 - Gli aderenti all'Associazione si distinguono in: Soci Fondatori, Ordinari, Giovani, Benemeriti, Onorari, Collettivi, Sostenitori.

Art. 3 - Le quote sociali vengono stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare con una specifica deliberazione che deve essere portata a conoscenza di tutti i Soci.

I criteri per stabilire le quote sociali sono i seguenti:

- 1) il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota sociale ordinaria dovuta dai Soci Ordinari;
- 2) per i Soci Giovani, fino al venticinquesimo anno d'età, la quota annuale è fissata nella metà della quota sociale ordinaria;
- 3) per i Soci Collettivi la quota annuale è fissata in almeno due volte quella dei Soci Ordinari;
- 4) l'ammontare della quota associativa per i Soci Sostenitori è lasciata all'iniziativa dei singoli interessati.

I Soci Giovani, al compimento del venticinquesimo anno, passano automaticamente alla categoria dei Soci Ordinari.

I Soci Benemeriti e Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari ma sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Non vi sono preclusioni a che essi, liberamente, decidano di pagare comunque la quota sociale ordinaria.

Su proposta unanime del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può conferire la qualifica di Socio Benemerito per meriti particolari verso l'Associazione; quella di Socio Onorario a Studiosi eminenti per particolari meriti scientifici.

Le variazioni delle quote sociali devono essere discusse e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - I Soci sono tenuti a pagare le quote entro il primo bimestre dell'anno in corso.

Art. 5 - Per esercitare il diritto di voto i Soci devono essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 6 - Nel mese di marzo del secondo anno di morosità i Soci che non abbiano regolarizzato la loro posizione, previo avviso scritto del Segretario Generale, vengono dichiarati decaduti da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Ai Soci morosi sarà sospeso l'invio della corrispondenza ordinaria. Essi perderanno inoltre i loro diritti elettorali, attivi e passivi.

Art. 8 - L'iscrizione all'Associazione, si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo a meno che i Soci presentino per iscritto le loro dimissioni entro il mese di dicembre. La cessazione da Socio ha inizio dal primo gennaio dell'anno successivo.

Capo II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo:

- presenta il calendario dell'attività sociale nella prima Assemblea di ogni anno;
- accetta i nuovi Soci e ne comunica i nomi all'Assemblea;
- stabilisce annualmente l'ammontare delle quote sociali;
- stila l'elenco nominativo dei Soci Sostenitori;
- imposta e tratta, su delibera dell'Assemblea, ogni questione a carattere generale relativa alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio geominerario storico e ambientale delle aree minerarie della Sardegna, recependo le eventuali proposte della Consulta.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti (Art. 18 Stat.).

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo, per l'espletamento dei Compiti Fondamentali di cui agli Articoli 4 et 5 et 19 dello Statuto dell'Associazione ha la facoltà di invitare, per ben specificati argomenti posti all'Ordine del Giorno, altri Soci che, per le loro specifiche capacità e conoscenze, possono fornire un apporto qualificato alle sue deliberazioni.

Tale partecipazione è da ritenersi valida esclusivamente ai fini del trattamento degli argomenti suddetti, posti all'Ordine del Giorno, e non ha carattere permanente.

Art. 12 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valedoli quando sono presenti almeno cinque Consiglieri purché si riferiscano ad argomenti indicati nel relativo ordine del giorno comunicato con la circolare di convocazione. Ogni partecipante potrà essere rappresentato a tutti gli effetti da un altro Consigliere mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ogni delegato.

Art. 13 - Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza della metà più uno dei Consiglieri presenti o rappresentati per delega.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi od ogniqualevolta lo richieda il Presidente o almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 15 - In caso di impossibilità da parte del Presidente di convocare il Consiglio Direttivo, provvederà un Vicepresidente, in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Consigliere più anziano per appartenenza al Direttivo.

Art. 16 - Il Vicepresidente vicario e il Segretario generale devono risiedere ad Iglesias.

Capo III **CONSULTA**

Art. 17 - La Consulta dell'Associazione è l'organo consultivo e propositivo dell'Associazione. I suoi compiti sono quelli stabiliti dall'Art. 23 dello Statuto.

Art. 18 - La Consulta si riunisce periodicamente e ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Capo IV **ASSEMBLEA GENERALE**

Art. 19 - Le Assemblee sono dirette dal Presidente o da un Vicepresidente e in loro assenza, dal Consigliere più anziano per appartenenza (Art. 25 Stat.).

Art. 20 - L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, delibera validamente con l'intervento personale o per delega di almeno la metà più uno dei Soci i cui poteri siano stati verificati dalla Segreteria; in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati per delega.

Proposte di modifica dello Statuto devono essere promosse da non meno del 10% dei Soci iscritti, queste devono essere proposte all'Assemblea generale con uno specifico Ordine del Giorno e preventivamente portate a conoscenza di tutti i Soci dell'Associazione; l'Assemblea generale dei Soci decide in merito a maggioranza assoluta.

Art. 21 - L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nel primo trimestre; le Assemblee straordinarie sono convocate tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure per richiesta di un decimo dei Soci, purché sia presentata motivata domanda scritta al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data prevista per la riunione. La convocazione dell'Assemblea è notificata ad ogni Socio, a cura del Presidente, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere inviato al domicilio dell'interessato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 22 - Ogni Socio Collettivo sarà rappresentato, in Assemblea, da una sola persona con diritto ad un solo voto.

Art. 23 - L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 28 Stat.).

Art. 24 - Le cariche dell'Associazione sono conferite a maggioranza relativa.

Capo V

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 25 - L'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna promuoverà, ogni anno, almeno un'escursione scientifica con temi che di volta in volta dovranno toccare i vari settori delle scienze geominerarie, ambientali e storiche. Promuoverà inoltre almeno tre riunioni l'anno, aperte al pubblico, ove i Soci potranno presentare i risultati di ricerche o studi od illustrare particolari aspetti del territorio del Parco che possono essere anche pubblicizzati.

Capo VI

SEGRETERIA GENERALE

Art. 26 – Il Segretario Generale, nominato dal Comitato Direttivo, provvede direttamente o attraverso i Segretari delle Sedi Territoriali al tesseramento ed alla tenuta del libro dei Soci; provvede annualmente all'invio individuale dei bollettini di pagamento, debitamente precompilati; provvede al depennamento dei Soci in stato di prolungata morosità; esercita i poteri di firma per quanto concerne la gestione di conti correnti bancari e postali d'intesa col Tesoriere; cura il protocollo e la corretta archiviazione di tutta la documentazione inerente qualunque attività dell'Associazione; provvede a tutti gli adempimenti a carattere amministrativo previsti dallo Statuto.

Capo VII

IL TESORIERE

Art. 27 – Il Tesoriere cura la contabilità, amministra e rendiconta i conti correnti e i depositi dell'Associazione; redige e presenta i bilanci di consuntivo e di preventivo d'intesa col Segretario Generale e col Collegio dei Revisori.

Capo VIII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 28 – Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione; verifica e riscontra i bilanci; esercita tutte le facoltà ispettive e di controllo previsti dalla Legge su registri e documenti contabili. D'intesa col Segretario Generale e col Tesoriere redige le relazioni da allegare ai bilanci.

Capo IX

SEDI TERRITORIALI E CENTRI DI ATTIVITÀ

Art. 29 – La costituzione di una Sede Territoriale o di un Centro di Attività (Art. 6 Stat.) vanno richieste al Presidente dell'Associazione con domanda sottoscritta da un congruo numero di promotori.

Nella domanda deve essere indicato:

- a) il programma di attività e le iniziative che il nucleo promotore intende realizzare;
- b) i proventi con i quali i promotori ritengono di poter fronteggiare gli oneri derivanti dalle attività programmate;
- c) il nome del responsabile pro-tempore;
- d) la sede o il recapito, anche se provvisorio;
- e) l'area territoriale che si ritiene di poter coprire con la propria attività di ricerca e sensibilizzazione.

Ogni Sede Territoriale e ogni Centro di Attività, sotto l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione:

- gode di piena autonomia e libertà di iniziativa e di azione, nel rispetto delle direttive statutarie;
- può dotarsi di un proprio Regolamento, copia del quale dovrà essere notificata al Consiglio Direttivo dell'Associazione che lo deve ratificare;
- ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.

Art. 30 – Alle Sezioni Territoriali e ai Centri di Attività è vietato svolgere opera di proselitismo e attività non concordata nella zona di competenza di un'altra Sezione o di un altro Centro di Attività.

Art. 31 – Una Sede Territoriale e un Centro di Attività possono essere sciolte o uscire dall'Associazione per deliberazione della propria Assemblea, col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberarne, in casi gravi, la sospensione dell'attività o lo scioglimento.

Art. 32 – A norma degli Articoli 32 et 33 dello Statuto dell'Associazione ogni Sede Territoriale nomina, in seno al proprio Consiglio Direttivo, un Segretario che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale, provvede, d'intesa col Segretario Generale dell'Associazione, al tesseramento dei Soci, riscuote le quote sociali annuali.

Art. 33 – Ciascuna Sede Territoriale e ogni Centro di Attività hanno l'obbligo di versare alla cassa centrale dell'Associazione e nelle mani del suo Segretario Generale un contributo pari al 40% delle quote sociali annualmente riscosse.

Capo X **BILANCI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 34 - I Bilanci di consuntivo e di previsione dell'Associazione devono essere trasmessi ai Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della riunione nella quale verranno trattati; tale riunione dovrà precedere di almeno 30 giorni l'Assemblea Generale.

I Revisori dei Conti dovranno provvedere a redigere, d'intesa col Segretario Generale e col Tesoriere dell'Associazione, le relazioni illustrative a corredo di entrambi i bilanci.

Il Bilancio di previsione definisce anche la misura dei contributi che l'Associazione intende assegnare annualmente alle iniziative ed attività delle Sedi Territoriali.

Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere divisi tra i Soci e devono essere impiegati nel successivo esercizio per le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Dopo l'approvazione del bilancio preventivo, da parte dell'Assemblea Generale, non potranno essere prese deliberazioni che comportino nuove maggiori spese senza assicurarne i mezzi finanziari di copertura.

Capo XII **ELEGGIBILITÀ**

Art. 35 - Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con almeno un anno di anzianità associativa e che non abbiano subito sanzioni di carattere disciplinare.

CAPO XIII **CARICHE SOCIALI**

Art. 36 - Tutte le cariche sociali sono volontarie, non sono retribuite ed hanno la durata di tre anni. Tutti i Soci che ricoprono cariche sociali devono provvedere al rinnovo della propria quota associativa entro il 31 Gennaio di ogni anno.

CAPO XIV **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Art. 37 - Modifiche del Regolamento, purché non in contrasto con le norme statutarie, possono essere proposte dal Consiglio Direttivo oppure da almeno dieci Soci.

Nell'uno e nell'altro caso la modifica dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei partecipanti al Consiglio Direttivo convocato con specifico Ordine del Giorno.

**Il presente Regolamento è stato approvato sabato 9 marzo 2002 nella riunione di Consiglio Direttivo tenutasi ad Iglesias nella Sede dell'Associazione.
È stato aggiornato per le modifiche apportate allo Statuto nell'Assemblea Generale Straordinaria del 17 marzo 2002.**